

Codice A1906A

D.D. 8 maggio 2026, n. 209

D.lgs. 22/2010. Istanza della Società FRI-EL GEO S.r.l. di proroga del Permesso di Ricerca denominato 'Biella' per fluidi geotermici. Comuni di: Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Massazza, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Zubiena, nella Provincia di Biella. Proponente: FRI EL GEO S.r.l.



ATTO DD 209/A1906A/2026

DEL 08/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: D.lgs. 22/2010. Istanza della Società FRI-EL GEO S.r.l. di proroga del Permesso di Ricerca denominato 'Biella' per fluidi geotermici. Comuni di: Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Massazza, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Zubiena, nella Provincia di Biella. Proponente: FRI EL GEO S.r.l. Codice T0006B.

Visto:

l'istanza ai sensi del Decreto legislativo 22/2010 ricevuta in data 26 febbraio 2026, protocollata al n. 2534/A1906A, con la quale il rappresentante legale della Società FRI-EL GEO S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), via dei Portici n. 27, CAP 39100, ha chiesto la proroga del Permesso di ricerca denominato 'Biella' per fluidi geotermici, esteso su un'area di 11890 ettari (118,9 km²) nel territorio dei Comuni di Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Massazza, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Zubiena , nella Provincia di Biella;

la nota prot. n. 2638/A1906A del 27 febbraio 2026 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

la Determina Dirigenziale n. A19_75 del 27 febbraio 2024 di conferimento del Permesso di ricerca denominato 'Biella' per fluidi geotermici, esteso su un'area di 11890 ettari (118,9 km²) nel territorio dei Comuni di Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Massazza, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Zubiena , nella Provincia di Biella, alla Società FRI EL GEO S.r.l. con sede legale e amministrativa in Bolzano (BZ), via Dei Portici n. 27, C.A.P. 39100 per una durata di anni 2;

esaminata la documentazione allegata all'istanza, in particolare il documento "a_4_Biella_nuovo_cronoprogramma.pdf", che aggiorna quanto previsto nella Fase II e Fase III prevedendo:

Fase II - durata 12-15 mesi:

- Selezione perimetro area di studio e posizionamento e traiettoria pozzi geotermici; durata 12 – 15 mesi.
- Progettazione dei pozzi esplorativi.
- Progettazione preliminare delle opere civili e dei sistemi di controllo e monitoraggio.
- Progettazione, redazione degli elaborati per Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Fase III - durata 16-24 mesi:

- Perforazione pozzo/i esplorativo/i, caratterizzazione diretta della risorsa geotermica e relazione finale sui risultati della ricerca. Da progettare definitivamente una volta conclusa la Fase II.
- preso atto che:

il documento "a_3_Biella_20260223_Studio geotermico permesso Biella_rev01.pdf", allegato all'istanza, costituisce la sintesi delle elaborazioni condotte nella Fase I del progetto;

la Società proponente mantiene l'interesse a portare avanti il progetto di ricerca;

tutto ciò premesso, visti gli atti d'ufficio e quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'istanza di proroga del Permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato 'Biella' per 2 anni, con le seguenti specifiche condizioni:

- il titolare del Permesso di ricerca deve continuare a corrispondere il canone annuo anticipato di € 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di Permesso, per un totale di € 38.642,50 (trentottomilaseicentoquarantadue/50) effettuando il pagamento dovuto per il primo anno entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) generato con PagoPA. Alla scadenza della prima annualità, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che il titolare del Permesso di ricerca effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento dovuto per l'anno successivo;
- al fine di conoscere l'andamento dei lavori di ricerca, il titolare del Permesso di ricerca è tenuto annualmente a inviare al Settore Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
- la Fase III del programma dei lavori dovrà essere oggetto di una specifica autorizzazione e sarà sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la Legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- il D.P.R. 27 maggio 1991 n. 395 - "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 09 dicembre 1986 n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche";
- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 485 - "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale";
- la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal D.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".;
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs 11 Febbraio 2010 n. 22 - "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 Luglio 2009, n.99";
- la L.R. 13/2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore

nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- la D.G.R. 30 gennaio 2026, n. 3-2182/2026/XII, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

1. di prorogare il termine di scadenza del Permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato 'Biella' per fluidi geotermici, esteso su un'area di 11890 ettari (118,9 km²) situato nel territorio dei Comuni di Biella, Benna, Borriana, Candelo, Cerrione, Cossato, Gaglianico, Massazza, Piatto, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Zubiena, Provincia di Biella, conferito alla Società FRI-EL GEO S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), via dei Portici n. 27, CAP 39100 con D.D. n.A19_75 del 27 febbraio 2024 .
2. La proroga viene rilasciata per ulteriori anni 2 (due) a decorrere dal 27 febbraio 2026, a condizione che il titolare del Permesso di ricerca effettui il pagamento del diritto di cui al punto 16, comma 1 del D. Lgs. 22/2010 entro 30 giorni dalla data di notifica dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) generato con PagoPA.
3. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è invariata ed è estesa su 11890 ettari (118,9 km²) ed è delimitata con linea continua sul piano topografico a scala 1:50.000, allegato alla Determinazione dirigenziale n. A19_75 del 27 febbraio 2024 di conferimento.
4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto allegato alla domanda nel rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. A19_75 del 27 febbraio 2024 e di quanto precisato nei pareri allegati alla summenzionata Determina, che si richiamano:
 - Parere della Città di Torino - Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica - Divisione Qualità Ambiente, Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, n. 12196, prot. n. 15199/A1906A del 30.11.2023;
 - Parere della Città di Torino – Dipartimento Grandi opere, infrastrutture e Mobilità – Divisione Infrastrutture, Servizio ponti, vie d'acqua ed infrastrutture, prot. 912/a1906a del 24.01.2024;
 - Parere della Città di Settimo Torinese, Direzione generale Segreteria e Assessori prot. n. 429/A1906A del 12.01.2024.
5. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
 - corrispondere ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.lgs. 22/2010, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a € 325 per chilometro quadrato, per un importo complessivo di € 38642,50 (trentottomilaseicentoquarantadue/50) mediante versamento con l'applicativo PiemontePay. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2026 (accertamento n. 2026/478) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2027;
 - inviare, ogni 12 mesi, al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
 - fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - sottoporre la Fase III del programma dei lavori a Verifica di Assoggettabilità a VIA e richiedere una specifica autorizzazione per tale fase.

Qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto il proponente è tenuto a richiedere all'Autorità competente l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del D.lgs. 152/2006.

La presente determinazione sarà inviata alla Società richiedente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli